

Studio Fanfer Paola

Consulente del Lavoro

Le norme contro il fenomeno delle **false partita IVA** sono contenute nella **Riforma del Lavoro Fornero** dell'estate 2012 ma, di fatto, iniziano a produrre risultati concreti sul fronte dei **controlli** a partire da questo 2015. È infatti scaduto anche l'ultimo termine per la completa applicabilità della norma, quello del 31 dicembre 2014, per valutare l'eventuale **monocommittenza**, uno dei paletti contro le false **Partite IVA**. Quindi i controlli possono ora verificare a 360 gradi la genuinità o meno del rapporto di lavoro autonomo.

=> **False partite IVA: dal 2015 la trasformazione del contratto**

Presunzione di subordinazione

Il riferimento legislativo è il *comma 26 dell'articolo 1 della legge 92/2012*, che introduce l'*articolo 69 bis al decreto legislativo 276/2003*. In base a questa norma, scatta automaticamente la **presunzione di subordinazione** se il contratto a partita IVA prevede almeno due delle seguenti caratteristiche:

- **collaborazione con il medesimo committente** di durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- **il corrispettivo**, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisce almeno l'80% del totale annuo percepito dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- **postazione fissa di lavoro** presso una delle sedi del committente.

Attenzione: gli otto mesi vanno calcolati in base a ciascun **anno civile** (quindi, dal primo gennaio al 31 dicembre). Lo prevede specificamente la circolare applicativa del Ministero del Lavoro (*circolare 32/2012*). Considerando che la durata convenzionale di un mese è 30 giorni, significa che la collaborazione è durata per almeno 241 giorni nel corso del 2013 e altrettanti nel 2014. Visto che la legge è entrata in funzione a metà 2012, il primo anno civile utile per questo parametro è stato il 2013.

Parametro economico

Per quanto riguarda invece il **parametro economico** (almeno l'80% delle Entrate dei due anni), il riferimento diventa invece l'**anno solare**, quindi si calcolano due periodi consecutivi di 365 giorni. *Esempio*: un collaboratore che il 31 marzo 2016 volesse far valere la presunzione di subordinazione, deve dimostrare che gli introiti hanno rappresentato l'80% delle sue entrate per l'anno dal 31 marzo 2014 alla stessa data del 2015 e per il successivo, dal 31 marzo 2015 alla stessa data 2016.

=> **Partite IVA, le regole operative per applicare la Riforma del Lavoro**

Qui, c'è un'ulteriore precisazione: per un ricorrente che volesse far coincidere la condizione legata alla **durata della prestazione** (otto mesi per due anni) e quella **economica** (l'80% dei compensi per

due anni), il Ministero ritiene che «il criterio dell'anno civile attragga» quello reddituale. In pratica, in questo 2015 si considerano i due anni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014.

Trasformazione del contratto

Ricordiamo brevemente cosa prevede la legge nei casi in cui, alla fine, si riscontri che la partita IVA è effettivamente falsa: immediatamente gli ispettori considerano la prestazione come una **collaborazione a progetto** oppure, se non sussistono le condizioni per la collaborazione a progetto, come un **contratto da dipendente a tempo indeterminato**.

=> False partite IVA, niente presunzione se in Albo

Deroghe alla norma

Ci sono deroghe ed eccezioni: resta sempre possibile un rapporto a partita con **professionisti iscritti all'Albo**, lavoratori con **competenze teoriche elevate** o particolari **capacità tecnico-pratiche**, titolari di **reddito** annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previdenziale (19.395 euro per il 2014).